









Chiaro Velin per Linea Di Nicola  
 Tomasi Spumelle

posizione C5 ed Euro 850,00 per la posizione D6, con esclusione del personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Coordinatore di Sezione nella P.M. I predetti importi sono cumulabili con eventuali ulteriori importi derivanti da altri progetti di produttività.

2.4 In riferimento al settore educativo-scolastico, le parti concordano sulla necessità di promuovere la valorizzazione del personale dei servizi educativi e scolastici con l'obiettivo di innalzare i livelli qualitativi dell'offerta formativa.

2.4.1 Tale obiettivo verrà perseguito tramite l'attribuzione a personale in servizio presso le strutture educative e scolastiche ascritto alla categoria "C" nei profili di Educatore Asilo Nido e di Insegnante Scuola dell'Infanzia, di un'indennità per specifiche responsabilità di Euro 1.300,00 annui, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza 15/12/2010. Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, assicura la valorizzazione e il potenziamento dei ruoli di riferimento atti a sviluppare la funzione di inserimento delle neo-educatrici/insegnanti del plesso di appartenenza e delle supplenti, con specifica cura della relativa attività di informazione in ordine alle prassi educative e didattiche, nonché l'accrescimento della qualità della funzione di relazione con l'utenza e delle attività laboratoriali.

In relazione all'esigenza che tale personale sia in possesso di esperienza pluriennale e di idoneo aggiornamento, la relativa individuazione avverrà nei confronti di dipendenti che, in occasione dell'ultimo procedimento di progressione economica orizzontale, non abbiano ricevuto valutazioni negative, ottenendo l'attribuzione della stessa. La valutazione dovrà altresì tener conto dei punteggi attribuiti come da seguente tabella:

Macro fattore di valutazione	Indicatore	Punteggio
Esperienza acquisita ROSSI Mili-	Il processo di accumulazione dell'esperienza espresso in periodi di servizio nella qualifica, effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione	2,5 punti per ogni 2 anni compiuti di servizio

A parità di punteggio, precede il dipendente con più lungo periodo di iscrizione a ruolo.

Le parti concordano di quantificare il suddetto personale di categoria "C" in un contingente di 2.000 unità, suddiviso in rapporto proporzionale agli organici dei settori di competenza. La quantificazione descritta rappresenta un fabbisogno stabile e necessario al mantenimento della qualità del servizio. Di conseguenza, l'applicazione dei suddetti principi e criteri selettivi

*[Handwritten signatures and notes on the left margin:]*  
 Giannini  
 Longo  
 Gubbi  
 Rossi  
 Mili-  
 Rossi  
 Mili-  
 Rossi  
 Mili-

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

*[Handwritten signature:]*  
 Spumelle

procedura di...  
Di Nicola  
Chiaro  
ROSSI

produrrà la formazione di una graduatoria per ciascuno dei due profili per assicurare il mantenimento dei livelli quantitativi sopra descritti.

2.4.2 Per il personale di categoria "D", ascritto al profilo di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici, sono previsti, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, la valorizzazione ed il potenziamento delle funzioni ascritte, correlate alla gestione organizzativa e ai rapporti con l'esterno, ovvero, più in generale, ad una particolare complessità delle attività legate al ruolo.

Per il raggiungimento di tale finalità è concordato una specifica indennità incentivante di miglioramento dei servizi pari ad Euro 2.000,00 annuali, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza dal 15/12/2010.

Inoltre, al medesimo personale di cui al presente punto 4.2.2, in ragione dell'attivazione del servizio di reperibilità in cui viene impiegato per coordinare le azioni da porre in essere per fronteggiare situazioni di carattere emergenziale, riguardanti la gestione delle strutture educative e scolastiche, è riconosciuta l'indennità prevista a tale titolo dal vigente CCNL di comparto, per un importo complessivo del fondo pari a Euro 265.000,00 annue per le annualità 2011 e 2012. Tale servizio si aggiunge a quelli già previsti dalla circolare del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento prot. GB/63187 del 25 giugno 2002.

Tenuto conto della complessità delle funzioni di tale profilo, l'Amministrazione assume l'impegno di verificare quanto prima i presupposti per procedere alla copertura dei vuoti in organico.

2.5 In analogia a quanto previsto per il settore educativo-scolastico, viene destinata una somma pari a Euro 2.000.000,00 ad incremento delle quote di incentivo di produttività dell'anno 2011 per il personale assegnato alle strutture comunali, con particolare riferimento ai Municipi. Entro il 31/1/2011, le parti si incontreranno per concordare i criteri di individuazione del personale destinatario di tali quote aggiuntive di incentivo e le relative modalità di distribuzione.

James Corvino

2.6 Ai fini di efficientare l'attività degli uffici e dei servizi per le annualità 2011 e 2012, è destinato l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 annui ad incremento del progetto di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160 del 21/12/1995, tipologie da 1 a 6, per il personale di categoria B e C, con decorrenza dal 1/12/2010 (con relativo impiego pro-quota delle risorse 2010).

2.7 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario seminotturno, a decorrere dal 1/1/2010, una quota di risorse pari a Euro 200.000,00 è destinata ad incrementare la quota di fondo destinata all'indennità oraria già prevista dall'art. 183 del CCDI.

2.8 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario notturno, a decorrere dal 01/01/2010 è incrementata del 45%

Vertical signatures on the left margin, including names like "Alessandro...", "Antonio...", "Giovanni...", "Luca...", "Roberto...", "Stefano...", "Tommaso...", "Vittorio..."

Vertical signatures on the right margin, including names like "Giovanni...", "Antonio...", "Stefano...", "Roberto...", "Luca...", "Vittorio..."









Large handwritten signatures at the bottom of the page, including names like "Antonio...", "Stefano...", "Roberto...", "Luca...", "Vittorio..."



Geo Linelli

legge vigenti, anche con riferimento agli istituti di natura stabile e continuativa. Dall'anno 2011, nell'ambito di dette consistenze, è mantenuta la destinazione di risorse decentrate necessaria a coprire il finanziamento del numero complessivo di posizioni organizzative attualmente istituite.

2.14 Le parti si impegnano a procedere, entro il corrente anno e immediatamente dopo la conclusione dei processi di verticalizzazione e riqualificazione in atto, alla verifica congiunta dei relativi riflessi sull'utilizzo delle risorse decentrate, anche al fine di definire la migliore destinazione di eventuali conseguenti ulteriori disponibilità.

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE SINDACALE
Dott. Damiano Colaiacomo Direttore del 1. Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo	CGIL FP 
Dott. Giuseppe Canossi Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina	CISL FP 
On. Enrico Cavallari Assessore al Personale e al Decentramento Amministrativo	UIL FPI 
D. Nicola Rossi Tononi Rossi Geffi	CSA  DICCAP 
 Giacca Pieri Torelli Maldini Lefine Cappelli	Coordinatore della RSU Sig. Giancarlo Cosentino RSU  













# Coordinamento Sindacale Autonomo

## Coordinamento Provinciale di Roma

Cir.ne Ostiense, 15 – 00154 Roma - Fax 06.5744717 tel. 06.5742482 6.5780398

### DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

#### DICEMBRE 2010 – ACCORDO DECENTRATO FONDO ANNO 2009-2010

Il CSA pur sottoscrivendo il documento relativo alla distribuzione del fondo 2009/2010, contesta il mancato accoglimento delle proprie proposte avanzate in merito a:

- Indizione del Corso-Concorso interno per Funzionari Educativi Scolastici in Cat. D1 per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica;
- Riconoscimento della posizione organizzativa per i Funzionari Educativi ed in alternativa un adeguato riconoscimento economico che sommato all'art. 70 del CCDI allineerebbe le parti economiche a quelle di una P.O.. Si rileva, altresì, che il ricorso ad una indennità come quella della reperibilità non conforme al CCNL e al CCDI, espone il suddetto personale a gravi ingerenze nella vita privata, da parte degli uffici municipali e dell'amministrazione centrale.
- Per quanto attiene alla indennità di 1300,00 euro l'anno proposta per n.° 2000 dipendenti del settore Educativo Scolastico, pari ad un finanziamento complessivo di euro 2.600.000,00, il CSA ha chiesto che detta somma venga utilizzata per garantire una indennità legata al criterio dell'anzianità di servizio e ruolo, in analogia a quanto avviene nella omologa Scuola Statale, in maniera di ampliare l'indennità a tutte le Insegnanti ed Educatrici che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio. Tale proposta consentirebbe il riconoscimento di detta indennità a oltre n° 4500 dipendenti tra insegnanti ed educatrici e la stabilizzazione della indennità stessa, che in seguito verrebbe percepita dalle altre attraverso uno scorrimento legato al pensionamento delle colleghe più anziane.
- L'estensione dell'indennità di euro 1300,00 annui, seguendo la stessa metodologia di attribuzione già proposta per le insegnanti Educatrici Scolastiche, anche per i dipendenti di categoria C delle Aree Amministrative, Tecnica, Sociale, Ambientale, e della Comunicazione, e comunque a tutti i dipendenti inseriti nella categoria C;
- Riconoscimento di una indennità di servizio esterno per l'Area Tecnica da definire in linea con quelle di altre categorie e rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione agli Albi Professionali;
- Estensione di una indennità di due euro/ora già definite per i Servizi Anagrafici, anche per gli Uffici URP e comunque a tutto il personale operante negli uffici che ricevono il pubblico (Servizi Sociali, Tributi, ecc.);
- La rivalutazione del 25% della cosiddetta lunga va estesa anche ai dipendenti ascritti alla categoria D che percepiscono l'indennità di cui all'art. 70 CCDI c2, relativamente alla cosiddetta flessibilità oraria;
- per quanto attiene alla PEO relativa al personale a tempo determinato, il CSA ribadisce la propria posizione, come già comunicato con nota 296/10 del 27 settembre 2010 che si allega alla presente sotto forma di dichiarazione a verbale.

La delegazione CSA

1



# Coordinamento Sindacale Autonomo

## Coordinamento Provinciale di Roma

Cir.ne Ostiense, 15 – 00154 Roma - Fax 06.5744717 tel. 06.5742482 6.5780398

### DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

       DICEMBRE 2010 - ACCORDO DECENTRATO  
FONDO ANNO 2009-2010

Il CSA con riferimento all'accordo sulle P.E.O. (progressioni economiche orizzontali) evidenzia e denuncia la discriminazione messa in atto dall'Amministrazione del Comune di Roma tra il personale con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato pur in presenza di analoghe condizioni di mansioni e di requisiti, non trovando, altresì, giustificazioni su un primo accoglimento della richiesta e un successivo diniego non motivato, benché sia stata inoltrata esplicita richiesta con nota 296/10 del 27 settembre 2010.

Il CSA ribadisce che nelle attribuzioni delle P.E.O., non può determinarsi una discriminazione tra i dipendenti visto che quanto definito nell'art. 40 del CCDI - Comune di Roma del 18/10/2005 (criteri generali per la progressione economica orizzontale) contrasta con norme di legge, sentenze e attuazione di P.E.O. di altri Enti del comparto Regioni-Enti Locali. e che fu uno dei motivi per cui il CSA non sottoscrisse il CCDI del 18/10/2005.

Il CSA denuncia la violazione da parte del Comune di Roma delle seguenti fondamentali enunciazioni sulla materia:

1. l'art. 6 (principio di non discriminazione) del D.Leg.vo n° 368 (e s.m.i.) del 3/9/2001 – *attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES* - cita testualmente: " *Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto all'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.*";
2. la Corte di Giustizia Europea – seconda sezione – il 13/9/2007 si pronuncia su un ricorso di un lavoratore con un rapporto di lavoro a tempo determinato, per il riconoscimento e concessione di scatti di anzianità e sentenza:  
" *1- la nozione di < condizione d'impiego > di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.....dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.*

Luigi Parla

2- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.”;

3. il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 4148, depositata il 9/11/2009 – giudice Pagliata – ha applicato direttamente le disposizioni contenute nella direttiva UE 1999/70 (a cui fa riferimento la normativa italiana sul contratto a termine) e ha accolto la richiesta di una dipendente di un ente di ricerca. Secondo il Tribunale di Torino è doveroso il riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporto di lavoro a termine, la deroga è ammissibile ma è addirittura doverosa, perché altrimenti si andrebbe contro il divieto di discriminazione. Nella motivazione il giudice esplicita anche: “ la diretta applicabilità di tale clausola (n. 4 accordo quadro) impone dunque di considerare del tutto legittimo e vincolante per l'amministrazione convenuta l'art.6 del contratto individuale....invocato dalla ricorrente che lo prevede e – si noti – renderebbe comunque doveroso detto riconoscimento e dunque fondata la domanda anche ove detto articolo del contratto individuale non vi fosse ovvero risultasse in contrasto con previsioni del diritto interno.”;
4. analogamente il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con la sentenza n. 1222/2009 depositata il 13/1/2010 – giudice Magi - ricalca le motivazioni del giudice di Torino e in più aggiunge un : “ .... Detta contrattazione, però, è pacifico, che non possa essere in contrasto con norme imperative e tale deve essere la Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio di uguaglianza all'art.3.” ;
5. la Regione Toscana nei criteri delle P.E.O. – applicazione accordo decentrato sottoscritto il 13/4/2004 – prevede espressamente il riconoscimento dei periodi maturati con contatto di lavoro a tempo determinato.


Considerato quanto sopra, il CSA, pur firmando l'accordo decentrato – Fondo anno 2009 -2010 fondamentale al fine del recupero economico del dipendente e del pagamento delle indennità contrattuali, invita la Delegazione Trattante di parte Pubblica del Comune di Roma a far accedere tutto il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato che abbiano i requisiti pari e uguali ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. in atto.

Diversamente, il CSA sosterrà ed aprirà in tutte le sedi opportune vertenza per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori interessati.

Il Comune di Roma, Capitale d'Italia, non può contravvenire ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione, dal D.Leg.vo 368/2001 , da direttive europee, sentenze della Corte di Giustizia Europea e da illuminanti pronunce giurisprudenziali.

30 novembre 2010

La delegazione CSA



2

LA FP CGIL NEL SOTTOSCRIVERE L'INTESA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL SALARIO ACCESSO. R/O 2009-2010 DEL PERSONALE CAPITOLINO, PRENDE ATTO, DEI BENEFICI ECONOMICI PER L'INTERO PERSONALE. EVIDENZIA, PERÒ, L'INSUFFICIENTE DEL CONTRAGGENTE PREVISTO PER I PROFILI PROFESSIONALI DI INSEGNANTE ED EDUCATRICE, A CUI ATTRIBUIRE L'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ACCORDO.

RIVELA COME SIA INGOGGIUNTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE, CHE DETERMINEREBBE UNA DIVERSA VALUTAZIONE, A PARITÀ DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO, DELL'ESPERIENZA MATURATA DAL PERSONALE INTERESSATO, LEGATA AL PROFILO PROFESSIONALE POSSEDUTO. LA CGIL FP, SI IMPEGNA, NEI FUTURE CONTRATTAZIONI, A RECUPERARE CONDIZIONI DI RIEQUILIBRIO NEL SETTORE EDUCATIVO

RSU

Anna Breen

Roberta Quirici

FP CGIL ROMA e LAZIO  
Folleggi

CONTRATTAZIONE SULLA  
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  
DISPONIBILI SUI FONDI 2009 E 2010

LA O.S. DICCAP-SULPM CONDIVIDE  
L'IMPIANTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO  
SOTTOSCRITTO.

EVIDENZIA TUTTAVIA LA NECESSITA'  
CHE, AI FINI DELLA PROGRESSIONE  
ECONOMICA ORIZZONTALE DEBBA  
CONCORRERE ANCHE L'ANZIANITA'  
MATURATA IN REGIME DI CONTRATTO  
A TEMPO DETERMINATO. TRASCORSO  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'  
CON LA SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE

ROMA 3.12.2010

PATRIZIA MATTA

*PMatta*



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SUL FONDO  
DIPENDENTI 2009-2010

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento al personale stabilizzato successivamente alla data del 31.12.2008 e che, in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità, hanno maturato il requisito del biennio di anzianità utile al riconoscimento della progressione economica orizzontale, CGIL, CISL e UIL ribadiscono che detto istituto contrattuale debba essere esteso a tutti i dipendenti in questione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le scriventi OO.SS. ritengono non soddisfacente la scelta adottata da codesta Amministrazione riservandosi l'adozione di eventuali azioni legali a difesa dei diritti dei lavoratori interessati.

Roma, 03.12.2010

FP CGIL  
*F. Ceccacci*  
*Anna P. ...*

CISL FP  
*P. ...*  
*Giuliano ...*

UIL FPL  
*Giuseppe ...*  
*...*

## DICHIARAZIONE A VERBALE

DEL 3/12/2010

Il sottoscritto Rsu eletto nella lista RdB Pubblico Impiego ritiene sottoscrivibile con riserva il presente accordo proposto nella seduta contrattuale corrente in quanto – pur condividendo l'ipotesi di una generalizzata progressione economica orizzontale per tutte le categorie – permangono vistose sperequazioni rispetto ad alcune specificità contrattuali e categoriali.

Tra queste si sottolineano:

- l'elevato indennizzo da attribuire alle figure di autista che potrebbe essere più opportunamente correlata ad altri istituti contrattuali quali la reperibilità e il cd. Servizio esterno;
- il vistoso incremento (il 45%) dell'indennità oraria notturna per il personale a ciò adibito e dell'elevato numero di addetti individuato (2315 unità) per oltre 2,400,000 Euro annui;
- il sistema di indennità per il settore scolastico – educativo che, a fronte di un vertiginoso incremento di spesa, non assicura alcun reale miglioramento qualitativo del servizio e che anzi prefigura il progressivo scivolamento verso una sempre più insistente privatizzazione o esternalizzazione; viceversa nessuna risorsa risulta destinata – né a livello di fondo per il salario accessorio, né a carico del bilancio – per incrementare il numero di addetti onde garantire il rispetto del rapporto frontale con i bambini e le bambine e più in generale con l'utenza, onde ristabilire l'adeguato quantitativo di personale addetto;
- il meccanismo "premiante" della reperibilità per i funzionari educativi tramite utilizzo di risorse residue, del tutto scollegata dalla più appropriata funzione di carattere pedagogico e la mancata progressione verticale per almeno 58 funzionari educativi a copertura degli ambiti scoperti;
- il mancato innalzamento dell'incentivo per le cd. lunghe per tutta la restante categoria D.

A questo si aggiunga l'ennesima occasione perduta per erogare al personale indennità compensative, rispetto al mancato rinnovo del contratto nazionale, in ordine a:

un compenso commisurato (o equivalente) alla 14° mensilità e legato alle nuove funzioni attribuite a Roma Capitale riferibile;

una più significativa incentivazione finalizzata a compensare il maggior disagio del personale operante presso le strutture municipali;

la realizzazione della parificazione tra lavoratori di tutte le categorie rispetto alle indennità di vestiario;

un miglioramento generalizzato delle condizioni di lavoro del personale operante presso le strutture amministrative, sociali, tecniche, scolastiche ed educative attraverso un incremento delle assunzioni e una più puntuale organizzazione;

il raddoppio del valore del buono pasto.

Relativamente poi agli specifici elementi dell'accordo sottolinea inoltre:

la necessità di incrementare fino ad almeno 4000 unità il personale che può fruire dell'incentivazione legata all'attività nel settore scolastico-educativo, anche tramite differenziazione in fasce retributive;




l'eccessiva discrezionalità rispetto alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro seppur compensata economicamente.

Ciò premesso si ritiene sottoscrivibile l'accordo sotto riserva di consultazione, anche su base referendaria, da effettuarsi entro 5-10 giorni ai sensi della legge 300/70 e del vigente CCDI

RSU

RdB Pubblico Impiego

Roberto Betti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Betti', written in a cursive style.